

Riconoscimento e disciplina della figura dell'autista soccorritore nella rete dell'emergenza-urgenza territoriale

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconoscere e disciplinare, nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza territoriale, la figura professionale dell'autista soccorritore, operatore ormai indispensabile all'interno della rete del soccorso sanitario ma ancora privo di un pieno riconoscimento normativo e professionale.

Nel corso degli anni, infatti, il sistema dell'emergenza sanitaria territoriale ha subito una profonda evoluzione organizzativa e operativa. Parallelamente si è trasformato anche il ruolo dell'autista di ambulanza, oggi comunemente definito autista soccorritore, che non svolge più soltanto attività di guida del mezzo sanitario, ma rappresenta una figura tecnico-specializzata pienamente integrata nei servizi di emergenza-urgenza.

L'autista soccorritore è un operatore esperto nella conduzione dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e svolge quotidianamente attività fondamentali per garantire la sicurezza, l'efficienza e la tempestività degli interventi di emergenza (articoli 1 e 2).

Il suo compito principale consiste nel trasporto di pazienti verso strutture ospedaliere e sanitarie, ma le sue funzioni si estendono anche al supporto operativo dell'équipe sanitaria, alla gestione delle comunicazioni con la Centrale operativa 118, alla verifica dell'efficienza del mezzo di soccorso e all'utilizzo delle attrezzature e dei presidi presenti a bordo (articoli 3 e 4).

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'autista soccorritore opera in stretta collaborazione con medici, infermieri e altri operatori dell'emergenza, assicurando continuità ai servizi sanitari territoriali ventiquattro ore su ventiquattro, per trecentosessantacinque giorni l'anno (articolo 4).

In numerose situazioni di emergenza, tale figura rappresenta un elemento determinante per la rapidità e la sicurezza dell'intervento e, spesso, costituisce un fattore decisivo nella tutela della vita del paziente. Nonostante il ruolo ormai essenziale svolto all'interno del sistema di emergenza-urgenza, l'autista soccorritore non ha ancora ottenuto un riconoscimento giuridico nazionale specifico.

Attraverso la presente proposta di legge, si intende quindi intervenire per colmare tale lacuna normativa, promuovendo un modello organizzativo e formativo che garantisca elevati standard di qualità, sicurezza ed efficienza nei servizi di emergenza sanitaria territoriale.

La proposta si inserisce nell'ambito delle competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria e formazione professionale e non introduce una nuova professione sanitaria, materia riservata alla competenza statale, ma disciplina una figura tecnico-operativa funzionale al sistema dell'emergenza territoriale. A tal fine, il testo specifica espressamente che restano riservate alle professioni sanitarie tutte le attività disciplinate dalla normativa nazionale vigente.

Particolare rilievo assume il percorso formativo previsto dalla proposta di legge. Si intende istituire infatti uno specifico percorso regionale di qualificazione professionale per autista soccorritore, finalizzato a garantire una preparazione omogenea e adeguata rispetto alle responsabilità operative richieste (articolo 8).

Il percorso formativo previsto si articola in attività teoriche, esercitazioni pratiche e tirocinio, per una durata complessiva di quattrocento ore, e consente il conseguimento di una certificazione regionale delle competenze professionali (articoli 6 e 7). La proposta prevede inoltre l'aggiornamento periodico delle competenze e l'individuazione di standard regionali di sicurezza e qualificazione (articolo 8).

La proposta disciplina altresì gli ambiti operativi nei quali l'autista soccorritore svolge la propria attività, individuandoli nei servizi di emergenza-urgenza territoriale 118, nei trasporti sanitari primari e secondari, nei servizi convenzionati con il sistema sanitario regionale e nei servizi di trasporto sanitario svolti anche attraverso enti del terzo settore (articolo 3).

Un ulteriore elemento qualificante della proposta è rappresentato dall'istituzione di un Tavolo tecnico regionale dell'emergenza territoriale, con funzioni di monitoraggio dell'applicazione della

legge, aggiornamento formativo e definizione di indirizzi tecnici regionali, al fine di garantire uniformità operativa e costante aggiornamento del sistema (articolo 10).

La necessità di un intervento normativo di questo tipo è emersa con particolare evidenza durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In quel periodo migliaia di autisti soccorritori hanno operato in prima linea nel trasporto sanitario e nell'assistenza ai pazienti, garantendo continuità ai servizi di emergenza in condizioni estremamente difficili e spesso ad elevato rischio personale.

L'esperienza della pandemia ha reso ancora più evidente il valore professionale e umano di questi operatori e l'importanza del loro ruolo all'interno della rete sanitaria territoriale.

La presente proposta di legge intende dunque valorizzare una figura professionale essenziale per il sistema dell'emergenza sanitaria regionale, promuovendo uniformità organizzativa, qualificazione professionale, sicurezza operativa e qualità dei servizi resi ai cittadini (articolo 9).

Attraverso il riconoscimento dell'autista soccorritore, con questa proposta di legge si intende compiere un importante passo verso il rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza territoriale, contribuendo alla costruzione di un sistema sanitario sempre più efficiente, qualificato e capace di rispondere ai bisogni di tutela della salute della collettività.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie)
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio)
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni)

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale)

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime

- Non obbligatoria

• con indicazione dell'onere a regime

• con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011)

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
				INVARIANZA								
1	Oggetto e finalità			Assenza oneri								
2	Definizione della figura professionale			Assenza oneri								
3	Contesto operativo			Assenza oneri								
4	Attività e competenze			Assenza oneri								
5	Requisiti di accesso			Assenza oneri								
6	Percorso di formazione				Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Legge di bilancio				
7	Tirocinio				Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Legge di bilancio				
8	Certificazione e aggiornamento				Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Legge di bilancio				
9	Integrazione nel sistema regionale emergenza-urgenza			Assenza oneri								
10	Tavolo tecnico regionale				Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Nei limiti dell'autorizzazione art. 11	Legge di bilancio				
11	Norma finanziaria	13	07		250.000,00	250.000,00	250.000,00	Legge di bilancio				
Totale					250.000,00	250.000,00	250.000,00					

Modalità di quantificazione:

Considerando che la media dei costi di un corso di formazione per autista soccorritore varia da 200 alle 800 euro, è stata calcolata una media di 500 euro a persona per circa 500 autisti da formare all'anno per far fronte alle esigenze territoriali.

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	tabella A - LR 35/2021 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30"	250.000,00					
	capitolo 2140110284 "Trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di internazionalizzazione"						
	capitolo 2070110416 "Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente"		125.000,00				
	capitolo 2140110243 "Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente"		125.000,00				
	capitolo 2070110414 "trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di turismo"			250.000,00			
- tabella E (capitolo _____)							
- altro - specificare _____ (capitolo _____)							
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
totale copertura:							

4) Modalità di attuazione

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	13
Programma	07
CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo nuova istituzione

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Non ci sono oneri organizzativi aggiuntivi. Le attività saranno assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia sanitaria, il cui onere risulta già stanziato a carico del Bilancio di previsione 2026-2028, che opererà mediante l'utilizzo della strumentazione già a disposizione della medesima struttura.

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)